

DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

Vigente al : 19-1-2024

Titolo IV

RAPPORTO DI LAVORO

Articolo 55

(Responsabilita', infrazioni e sanzioni, procedure conciliative).

- 1. Le disposizioni del presente articolo e di quelli seguenti, fino all'articolo 55-octies, costituiscono norme imperative, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile, e si applicano ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, comma 2, alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2. ((La violazione dolosa o colposa delle suddette disposizioni costituisce illecito disciplinare in capo ai dipendenti preposti alla loro applicazione.)) ((71))
- 2. Ferma la disciplina in materia di responsabilita' amministrativa, penale e contabile, ai rapporti di lavoro di comma 1 si applica l'articolo 2106 del codice civile. Salvo previsto dalle disposizioni del presente Capo, la tipologia e' infrazioni e delle relative sanzioni definita dai collettivi. pubblicazione La sul sito istituzionale dell'amministrazione del codice disciplinare, recante l'indicazione delle predette infrazioni e relative sanzioni, equivale a effetti alla sua affissione all'ingresso della sede di lavoro.
- 3. La contrattazione collettiva non puo' istituire impugnazione dei provvedimenti disciplinari. Resta salva la di disciplinare mediante i contratti collettivi procedure conciliazione non obbligatoria, fuori dei casi per i prevista la sanzione disciplinare del licenziamento, da instaurarsi e concludersi entro un termine non superiore a trenta aiorni contestazione dell'addebito e comunque prima dell'irrogazione sanzione. La sanzione concordemente determinata all'esito di tali procedure non puo' essere di specie diversa da quella prevista, dalla legge o dal contratto collettivo, per l'infrazione per la quale procede e non e' soggetta ad impugnazione. I termini del procedimento

disciplinare restano sospesi dalla data di apertura della procedura conciliativa e riprendono a decorrere nel caso di conclusione con esito negativo. Il contratto collettivo definisce gli atti della procedura conciliativa che ne determinano l'inizio e la conclusione.

4. Fermo quanto previsto nell'articolo 21, per le infrazioni disciplinari ascrivibili al dirigente ai sensi degli articoli 55-bis, comma 7, e 55-sexies, comma 3, si applicano, ove non diversamente stabilito dal contratto collettivo, le disposizioni di cui al comma 4 del predetto articolo 55-bis, ma le determinazioni conclusive del procedimento sono adottate dal dirigente generale o titolare di incarico conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 3.

AGGIORNAMENTO (71)

Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 ha disposto (con l'art. 22, comma 13) che "Le disposizioni di cui al Capo VII si applicano agli illeciti disciplinari commessi successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto".

Art. 55-bis

(Forme e termini del procedimento disciplinare).

- ((1. Per le infrazioni di minore gravita', per le quali e' prevista l'irrogazione della sanzione del rimprovero verbale, il procedimento disciplinare e' di competenza del responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente. Alle infrazioni per le quali e' previsto il rimprovero verbale si applica la disciplina stabilita dal contratto collettivo.)) ((71))
- ((2. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento e nell'ambito della propria organizzazione, individua l'ufficio per i procedimenti disciplinari competente per le infrazioni punibili con sanzione superiore al rimprovero verbale e ne attribuisce la titolarita' e responsabilita'.)) ((71))
- ((3. Le amministrazioni, previa convenzione, possono prevedere la gestione unificata delle funzioni dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, senza maggiori oneri per la finanza pubblica.)) ((71))
- ((4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 55-quater, commi 3-bis e 3-ter, per le infrazioni per le quali prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale, il responsabile della struttura presso presta cui servizio dipendente, segnala immediatamente, e comunque entro dieci giorni, all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza. competente per i procedimenti disciplinari, immediatezza e comunque non oltre trenta giorni ricevimento della predetta segnalazione, ovvero dal momento cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di

provvede disciplinare, alla contestazione dell'addebito e convoca l'interessato, con un preavviso almeno venti giorni, per l'audizione in contraddittorio a sua difesa. dipendente puo' farsi assistere da un procuratore ovvero da rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o ed oggettivo impedimento, In caso di grave possibilita' di depositare memorie scritte, il dipendente richiedere che l'audizione a sua difesa sia differita, per una volta, con proroga del termine per la conclusione del procedimento in misura corrispondente. Salvo quanto previsto dall'articolo comma 4, il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento. L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari conclude il procedimento, con l'atto archiviazione di irrogazione della sanzione, entro centoventi giorni dalla contestazione dell'addebito. Gli atti di avvio e conclusione del procedimento disciplinare, nonche' l'eventuale provvedimento sospensione cautelare del dipendente, comunicati sono amministrazione, di ogni per via telematica. all'Ispettorato per la funzione pubblica, entro giorni dalla venti loro adozione. Al fine di tutelare la riservatezza del dipendente, il nominativo dello stesso e' sostituito da un codice identificativo.))

- ((5. La comunicazione di contestazione dell'addebito al dipendente, nell'ambito del procedimento disciplinare, e' effettuata posta elettronica certificata, nel caso in cui il dipendente di idonea casella di posta, ovvero tramite consegna a mano. alternativa all'uso della posta elettronica certificata consegna a mano. le comunicazioni sono effettuate raccomandata postale con ricevuta di ritorno. Per le comunicazioni successive alla contestazione dell'addebito, e' consentita comunicazione tra l'amministrazione ed i propri dipendenti posta elettronica o altri strumenti informatici di comunicazione, comma 3, secondo dell'articolo 47, periodo. del legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero anche al numero di fax o altro indirizzo di posta elettronica, previamente comunicati dal dipendente o dal suo procuratore.)) ((71))
- 6. Nel corso dell'istruttoria, ((l'Ufficio per i procedimenti disciplinari puo' acquisire da altre amministrazioni pubbliche)) informazioni o documenti rilevanti per la definizione procedimento. La predetta attivita istruttoria non determina sospensione del procedimento, ne' il differimento dei relativi termini. ((71))
- 7. Il ((...)) dipendente o il dirigente, appartenente alla stessa ((o a una diversa)) amministrazione pubblica dell'incolpato ((...)), che, essendo a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio di informazioni rilevanti per un procedimento disciplinare in corso, rifiuta, senza giustificato motivo, la collaborazione richiesta ((dall'Ufficio disciplinare)) procedente ovvero rende dichiarazioni

- false o reticenti, e' soggetto all'applicazione, da parte dell'amministrazione di appartenenza, della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, commisurata alla gravita' dell'illecito contestato al dipendente, fino ad un massimo di quindici giorni. ((71))
- 8. In caso di trasferimento del dipendente, a qualunque titolo, un'altra amministrazione pubblica, il procedimento disciplinare avviato o ((concluso e)) la sanzione e' applicata quest'ultima. ((In caso di trasferimento del dipendente in disciplinare, l'ufficio procedimento per i procedimenti abbia in carico gli atti provvede alla disciplinari che trasmissione al competente ufficio disciplinare dell'amministrazione presso cui il dipendente e' trasferito. In tali casi il procedimento disciplinare e' interrotto e dalla ricezione degli atti da parte dell'ufficio disciplinare dell'amministrazione presso cui il dipendente e' trasferito decorrono nuovi termini per la contestazione dell'addebito o per la conclusione del procedimento. Nel caso in cui l'amministrazione di provenienza venga a conoscenza dell'illecito disciplinare successivamente al trasferimento del dipendente, la stessa Amministrazione provvede a segnalare immediatamente e comunque entro venti giorni i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare all'Ufficio per i procedimenti disciplinari dell'amministrazione presso cui il dipendente e' trasferito e dalla data di ricezione della predetta segnalazione decorrono i termini per la contestazione dell'addebito e conclusione del procedimento. Gli esiti del procedimento disciplinare in ogni caso comunicati anche all'amministrazione provenienza del dipendente.)) ((71))
- 9. ((La cessazione del rapporto di lavoro estingue il procedimento disciplinare salvo che per l'infrazione commessa sia prevista la sanzione del licenziamento o comunque sia stata disposta la sospensione cautelare dal servizio. In tal caso le determinazioni conclusive sono assunte ai fini degli effetti giuridici ed economici non preclusi dalla cessazione del rapporto di lavoro.)) ((71))
- ((9-bis. Sono nulle le disposizioni di regolamento, contrattuali o le disposizioni interne, comunque qualificate, prevedano per l'irrogazione di sanzioni disciplinari formali o procedurali ulteriori rispetto a quelli indicati presente articolo o che comunque aggravino il procedimento disciplinare.)) ((71))
- ((9-ter. La violazione dei termini e delle disposizioni procedimento disciplinare previste dagli articoli da 55 a 55-quater, fatta salva l'eventuale responsabilita' del dipendente cui sia imputabile, non determina la decadenza dall'azione disciplinare ne' della sanzione irrogata, l'invalidita' degli atti е non irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente, e le modalita' di esercizio dell'azione disciplinare, anche in ragione della natura degli accertamenti svolti nel

concreto, risultino comunque compatibili con il principio di tempestivita'. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55-quater, commi 3-bis e 3-ter, sono da considerarsi perentori il termine per la contestazione dell'addebito e il termine per la conclusione del procedimento.)) ((71))

((9-quater. Per il personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, il procedimento disciplinare per le infrazioni per le quali e' prevista l'irrogazione di sanzioni fino alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per dieci giorni e' di competenza del responsabile della struttura in possesso di dirigenziale e si svolge secondo le disposizioni del articolo. Quando il responsabile della struttura non dirigenziale o comunque per le infrazioni punibili con sanzioni di quelle indicate nel primo periodo, il disciplinare si svolge dinanzi all'Ufficio competente procedimenti disciplinari.)) ((71))

AGGIORNAMENTO (71)

Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 ha disposto (con l'art. 22, comma 13) che "Le disposizioni di cui al Capo VII si applicano agli illeciti disciplinari commessi successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto".

Art. 55-ter

(Rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale).

- 1. Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in relazione ai quali procede in parte, fatti proseguito e concluso anche giudiziaria, e ' in pendenza procedimento penale. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165)). ((Per le infrazioni per le quali e' applicabile una superiore alla sospensione dal servizio con privazione retribuzione fino giorni, l'ufficio a dieci competente procedimenti disciplinari)), nei casi di particolare complessita' dell'accertamento del fatto addebitato al dipendente e all'esito dell'istruttoria non dispone di elementi sufficienti l'irrogazione della sanzione, puo' sospendere il procedimento disciplinare fino al termine di quello penale((. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, il procedimento disciplinare sospeso puo' essere riattivato qualora l'amministrazione possesso di elementi nuovi, sufficienti per concludere il incluso un provvedimento giurisdizionale ivi non definitivo. Resta in ogni caso salva la possibilita' di adottare la sospensione o altri provvedimenti cautelari nei del dipendente.)) ((71))
 - 2. Se il procedimento disciplinare, non sospeso, si conclude con

- l'irrogazione di una sanzione e, successivamente, il procedimento penale viene definito con una sentenza irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato al dipendente non sussiste o non costituisce illecito penale o che il dipendente medesimo non lo ha commesso, ((l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari)), ad istanza di parte da proporsi entro il termine di decadenza di sei mesi dall'irrevocabilita' della pronuncia penale, riapre il procedimento disciplinare per modificarne o confermarne l'atto conclusivo in relazione all'esito del giudizio penale. ((71))
- 3. Se il procedimento disciplinare si conclude con l'archiviazione ed il processo penale con una sentenza irrevocabile di condanna, ((l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari)) riapre il procedimento disciplinare per adeguare le determinazioni conclusive all'esito del giudizio penale. Il procedimento disciplinare e' riaperto, altresi', se dalla sentenza irrevocabile di condanna risulta che il fatto addebitabile al dipendente in sede disciplinare comporta la sanzione del licenziamento, mentre ne e' stata applicata una diversa. ((71))
- ((4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, il procedimento o riaperto, disciplinare e', rispettivamente, ripreso rinnovo della contestazione dell'addebito, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza, da parte della cancelleria giudice, all'amministrazione di appartenenza del dipendente, ovvero dal ricevimento dell'istanza di riapertura. Il procedimento si svolge secondo quanto previsto nell'articolo 55-bis con integrale nuova decorrenza dei termini ivi previsti per la conclusione dello stesso. Ai fini delle determinazioni conclusive, l'ufficio procedente, procedimento disciplinare ripreso o riaperto, applica le disposizioni dell'articolo 653, commi 1 e 1-bis, del codice di procedura penale.)) ((71))

AGGIORNAMENTO (71)

Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 ha disposto (con l'art. 22, comma 13) che "Le disposizioni di cui al Capo VII si applicano agli illeciti disciplinari commessi successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto".

Art. 55-quater (Licenziamento disciplinare).

- 1. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo, si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento nei seguenti casi:
- a) falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalita' fraudolente, ovvero giustificazione dell'assenza dal

servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia:

- b) assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio o comunque per piu' di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall'amministrazione;
- c) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'amministrazione per motivate esigenze di servizio;
- d) falsita' documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera;
- e) reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell'onore e della dignita' personale altrui;
- f) condanna penale definitiva, in relazione alla quale e' prevista l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l'estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro.

f-bis) gravi o reiterate violazioni dei codici di comportamento, ai sensi dell'articolo 54, comma 3; (71)

f-ter) commissione dolosa, o gravemente colposa, dell'infrazione di cui all'articolo 55-sexies, comma 3; (71)

f-quater) la reiterata violazione di obblighi concernenti la prestazione lavorativa, che abbia determinato l'applicazione, in sede disciplinare, della sospensione dal servizio per un periodo complessivo superiore a un anno nell'arco di un biennio; (71)

f-quinquies) insufficiente rendimento, dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo individuale, da atti provvedimenti 0 е dell'amministrazione di appartenenza, e rilevato dalla costante valutazione negativa della performance del dipendente per anno dell'ultimo triennio, resa a tali specifici fini ai dell'articolo 3, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 150 del 2009. (71)

1-bis. Costituisce falsa attestazione della presenza in servizio qualunque modalita' fraudolenta posta in essere, anche avvalendosi di terzi, per far risultare il dipendente in servizio o trarre in inganno l'amministrazione presso la quale il dipendente presta attivita' lavorativa circa il rispetto dell'orario di lavoro dello stesso. Della violazione risponde anche chi abbia agevolato con la propria condotta attiva o omissiva la condotta fraudolenta. (67)

- 2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2017, N. 75. (71)
- 3. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), d), e) ed f), il licenziamento e' senza preavviso. Nei casi in cui le condotte punibili con il licenziamento sono accertate in flagranza, si applicano le previsioni dei commi da 3-bis a 3-quinquies. (71)

3-bis. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), la falsa

attestazione della presenza in servizio, accertata in flagranza ovvero mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze, determina l'immediata sospensione cautelare senza stipendio del dipendente, fatto salvo il diritto alimentare nella misura stabilita dalle disposizioni normative e contrattuali vigenti, senza obbligo di preventiva dell'interessato. La sospensione e' disposta dal responsabile struttura in cui il dipendente lavora o, ove ne venga per primo, dall'ufficio di cui all'articolo 55-bis, comma provvedimento motivato, in via immediata e comunque entro quarantotto momento in cui i suddetti soggetti ne sono conoscenza. La violazione di tale termine non determina la dall'azione disciplinare ne' l'inefficacia della cautelare, fatta salva l'eventuale responsabilita' del dipendente cui essa sia imputabile. (67)

3-ter. Con il medesimo provvedimento di sospensione cautelare di cui al comma 3-bis si procede anche alla contestuale contestazione per iscritto dell'addebito e alla convocazione del dipendente dinanzi all'Ufficio di cui all'articolo 55-bis, comma 4. Il dipendente convocato, per il contraddittorio a sua difesa, con un preavviso almeno quindici giorni e puo' farsi assistere da un procuratore un rappresentante dell'associazione sindacale cui lavoratore aderisce conferisce mandato. Fino alla 0 data dell'audizione, il dipendente convocato puo' inviare una memoria scritta o, in caso di grave, oggettivo e assoluto impedimento, formulare motivata istanza di rinvio del termine per della sua difesa per un periodo non superiore a cinque aiorni. differimento del termine a difesa del dipendente puo' essere disposto solo una volta nel corso del procedimento. L'Ufficio conclude procedimento entro trenta giorni dalla ricezione, da parte del dipendente, della contestazione dell'addebito. La violazione suddetti termini, fatta salva l'eventuale responsabilita' del dipendente cui essa sia imputabile, non determina la dall'azione disciplinare ne' l'invalidita' della sanzione purche' non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto del dipendente e non sia superato il termine la conclusione del procedimento di cui all'articolo 55-bis, 4. (67)

3-quater. Nei casi di cui al comma 3-bis, la denuncia al pubblico ministero e la segnalazione alla competente procura regionale Corte dei conti avvengono entro venti giorni dall'avvio procedimento disciplinare. La Procura della Corte dei conti, i presupposti, ne ricorrono emette invito a dedurre per d'immagine entro tre mesi dalla conclusione della procedura di licenziamento. L'azione di responsabilita' e' esercitata, le modalita' e nei termini di cui all'articolo 5 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, entro i centocinquanta giorni successivi alla denuncia, senza possibilita' di proroga. L'ammontare del danno risarcibile e' rimesso alla valutazione equitativa del giudice anche in relazione alla rilevanza del fatto per i mezzi di informazione e comunque l'eventuale condanna non puo' essere inferiore a sei mensilita' dell'ultimo stipendio in godimento, oltre interessi e spese di giustizia. (67) (73) ((98))

3-quinquies. Nei casi di cui al comma 3-bis, per i dirigenti che abbiano acquisito conoscenza del fatto, ovvero, negli enti privi di qualifica dirigenziale, per i responsabili di servizio competenti, l'omessa attivazione del procedimento disciplinare е provvedimento sospensione adozione del di cautelare, giustificato motivo, costituiscono illecito disciplinare punibile con il licenziamento e di esse e' data notizia, da parte dell'ufficio competente per il procedimento disciplinare. all'Autorita' giudiziaria ai fini dell'accertamento della sussistenza di eventuali reati. (67)

3-sexies. I provvedimenti di cui ai commi 3-bis e 3-ter e quelli conclusivi dei procedimenti di cui al presente articolo sono comunicati all'Ispettorato per la funzione pubblica ai sensi di quanto previsto dall'articolo 55-bis, comma 4. (73)

AGGIORNAMENTO (67)

Il D.Lgs. 20 giugno 2016, n. 116 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) le modifiche si applicano agli illeciti disciplinari commessi successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

AGGIORNAMENTO (71)

Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 ha disposto (con l'art. 22, comma 13) che "Le disposizioni di cui al Capo VII si applicano agli illeciti disciplinari commessi successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto".

AGGIORNAMENTO (73)

Il D.Lgs. 20 luglio 2017, n. 118, nel modificare l'art. 1 del D.Lgs. 20 giugno 2016, n. 116, ha conseguentemente disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Sono fatti salvi gli effetti gia' prodotti dal decreto legislativo n. 116 del 2016".

AGGIORNAMENTO (98)

La Corte Costituzionale, con sentenza 9 gennaio - 10 aprile 2020, n. 61 (in G.U. 1ª s.s. 15/04/2020, n. 16), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del secondo, terzo e quarto periodo del comma 3-quater dell'art. 55-quater del d.lgs. n. 165 del 2001, come introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 116 del 2016".

Art. 55-quinquies (False attestazioni o certificazioni).

- 1. Fermo quanto previsto dal codice penale, il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che attesta falsamente la propria presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalita' fraudolente, ovvero giustifica l'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 400 ad euro 1.600. La medesima pena si applica al medico e a chiunque altro concorre nella commissione del delitto.
- casi di comma 1, cui al il lavoratore, la responsabilita' penale e disciplinare e le relative sanzioni, e' obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonche' ((il danno d'immagine cui all'articolo 55-quater, comma 3-quater.)) ((71))
- 3. La sentenza definitiva di condanna o di applicazione della per il delitto di cui al comma 1 comporta, per il medico, la sanzione disciplinare della radiazione dall'albo ed altresi', se dipendente di una struttura sanitaria pubblica o se convenzionato con il sanitario nazionale, il licenziamento per giusta causa o la decadenza dalla convenzione. Le medesime sanzioni disciplinari si applicano relazione all'assenza dal il medico. in servizio, certificazioni che attestano dati clinici non direttamente constatati ne' oggettivamente documentati.
- ((3-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 55-quater, a) e b), i contratti lettere collettivi nazionali le condotte e fissano individuano le corrispondenti sanzioni disciplinari con riferimento alle ipotesi ripetute ingiustificate assenze dal servizio in continuita' con le giornate festive e di riposo settimanale, nonche' con riferimento ai ingiustificate assenze collettive in determinati periodi nei quali e' necessario assicurare continuita' nell'erogazione dei all'utenza.)) ((71))

AGGIORNAMENTO (71)

Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 ha disposto (con l'art. 22, comma 13) che "Le disposizioni di cui al Capo VII si applicano agli illeciti disciplinari commessi successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto".

Art. 55-sexies

(Responsabilita' disciplinare per condotte pregiudizievoli per l'amministrazione e limitazione della responsabilita' per l'esercizio dell'azione disciplinare).

((1. La violazione di obblighi concernenti la prestazione

lavorativa, che abbia determinato la condanna dell'amministrazione al risarcimento del danno, comporta comunque, nei confronti del dipendente responsabile, l'applicazione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi, in proporzione all'entita' del risarcimento, salvo che ricorrano i presupposti per l'applicazione di una piu' grave sanzione disciplinare.)) ((71))

- 2. Fuori dei casi previsti nel comma 1, il lavoratore, grave danno al normale funzionamento dell'ufficio appartenenza, per inefficienza o incompetenza professionale accertate dall'amministrazione ai sensi delle disposizioni legislative contrattuali concernenti valutazione del la personale amministrazioni pubbliche, e' collocato in disponibilita', all'esito del procedimento disciplinare che accerta tale responsabilita', e applicano nei suoi confronti le disposizioni di cui all'articolo comma 8, e all'articolo 34, commi 1, 2, 3 e 4. Il provvedimento le definisce il giudizio disciplinare stabilisce mansioni e qualifica per le quali puo' avvenire l'eventuale ricollocamento. Durante il periodo nel quale collocato in e' disponibilita', lavoratore non ha diritto di percepire aumenti retributivi sopravvenuti.
- ((3. Il mancato esercizio o la decadenza dall'azione disciplinare, dovuti all'omissione o al ritardo, senza giustificato motivo, atti del procedimento disciplinare, inclusa la segnalazione di cui all'articolo 55-bis, comma 4, ovvero a valutazioni manifestamente irragionevoli di insussistenza dell'illecito in relazione a condotte aventi oggettiva e palese rilevanza disciplinare, comporta, soggetti responsabili, l'applicazione della sospensione dal servizio fino a un massimo di tre mesi, salva la maggiore sanzione licenziamento prevista nei casi di cui all'articolo 55-quater, 1, lettera f-ter), e comma 3-quinquies. Tale condotta, personale con qualifica dirigenziale o titolare di funzioni o dirigenziali, e ' valutata anche ai fini responsabilita' di cui all'articolo 21 del presente decreto. amministrazione individua preventivamente il titolare dell'azione disciplinare per le infrazioni di cui al presente comma commesse soggetti responsabili dell'ufficio di cui all'articolo 55-bis, 4.)) ((71))
- 4. La responsabilita' civile eventualmente configurabile a carico del dirigente in relazione profili di illiceita' а determinazioni concernenti 10 svolgimento del procedimento disciplinare e' limitata, in conformita' ai principi generali, ai casi di dolo o colpa grave.

AGGIORNAMENTO (71)

Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 ha disposto (con l'art. 22, comma 13) che "Le disposizioni di cui al Capo VII si applicano agli

illeciti disciplinari commessi successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto".

Art. 55-septies (Controlli sulle assenze).

- 1. Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario ((I controlli sulla validita' delle suddette certificazioni restano in capo alle singole amministrazioni pubbliche interessate.))
- 2. In tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica e' inviata per via telematica, direttamente dal medico o struttura sanitaria che la rilascia. all'Istituto nazionale della secondo modalita' previdenza sociale. le stabilite trasmissione telematica dei certificati medici nel settore dalla normativa vigente, e in particolare dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'articolo 50, del decreto-legge 30 settembre 2003, 269, n. convertito. modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dall'articolo 1, comma 810, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dal predetto Istituto e' immediatamente ((resa disponibile)), con medesime modalita', all'amministrazione interessata. ((L'Istituto nazionale della previdenza sociale utilizza la medesima certificazione per lo svolgimento delle attivita' cui di successivo comma 3 anche mediante la trattazione dei dati riferiti alla diagnosi. I relativi certificati devono contenere codice nosologico.)) Il medico o la struttura sanitaria invia telematicamente la medesima certificazione all'indirizzo elettronica personale del lavoratore qualora il medesimo ne espressa richiesta fornendo un valido indirizzo.
- ((2-bis. Gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti servizio per malattia sono effettuati, sul territorio nazionale, via esclusiva dall'Inps d'ufficio o su richiesta con oneri dell'Inps che provvede nei limiti delle risorse trasferite delle Amministrazioni interessate. Il rapporto tra l'Inps e i medici medicina fiscale e' disciplinato da apposite convenzioni, dall'Inps con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale. L'atto di indirizzo stipula delle convenzioni e' adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro della salute, sentito l'Inps per gli aspetti organizzativo-gestionali sentite la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi degli odontoiatri e le organizzazioni sindacali di

maggiormente rappresentative. Le convenzioni garantiscono il prioritario ricorso ai medici iscritti nelle liste di cui all'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 125, per tutte le funzioni di accertamento medico-legali sulle servizio per malattia dei pubblici dipendenti. assenze dal comprese le attivita' ambulatoriali inerenti alle medesime Il predetto atto di indirizzo stabilisce, altresi', la convenzioni, demandando a queste ultime, anche in funzione relativa durata, la disciplina delle incompatibilita' in alle funzioni di certificazione delle malattie.)) ((71))

- 3. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, gli enti del servizio sanitario nazionale e le altre amministrazioni interessate svolgono le attivita' di cui al comma 2 con le risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
- 4. L'inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica della certificazione medica concernente assenze di lavoratori malattia di cui al comma 2 costituisce illecito disciplinare e, in caso di reiterazione, comporta l'applicazione della sanzione del licenziamento ovvero, per i medici in rapporto convenzionale con aziende sanitarie locali, della decadenza dalla convenzione, in inderogabile dai contratti o accordi collettivi. Affinche' si configuri l'ipotesi di illecito disciplinare devono ricorrere l'elemento oggettivo dell'inosservanza all'obbligo di trasmissione, sia l'elemento soggettivo del dolo o della colpa. Le sanzioni applicate secondo criteri di gradualita' e proporzionalita', le previsioni degli accordi e dei contratti collettivi di riferimento.
- 5. Le pubbliche amministrazioni dispongono per il controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti valutando la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all'effettuazione della visita, tenendo conto dell'esigenza di contrastare e prevenire l'assenteismo. Il controllo e' in ogni caso richiesto sin dal primo giorno quando l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative.
- ((5-bis. Al fine di armonizzare la disciplina dei settori pubblico e privato, con decreto del Ministro per la semplificazione pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro politiche sociali, sono stabilite le fasce orarie di reperibilita' entro le quali devono essere effettuate le visite controllo e sono definite le modalita' per lo svolgimento delle visite medesime e per l'accertamento, anche con cadenza sistematica e ripetitiva, delle assenze dal servizio per malattia. dipendente debba allontanarsi dall'indirizzo comunicato fasce di reperibilita' per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, devono essere, a richiesta, documentati, e' tenuto a darne preventiva

comunicazione all'amministrazione che, a sua volta, ne da' comunicazione all'Inps.))

5-ter. Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od diagnostici il permesso e' giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all'orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto visita o la prestazione o trasmessa da questi ultimi mediante elettronica. (38)

6. Il responsabile della struttura in cui dipendente il il dirigente eventualmente all'amministrazione preposto generale del personale, secondo le rispettive competenze, l'osservanza delle disposizioni del presente articolo, in particolare fine di prevenire 0 contrastare, nell'interesse funzionalita' dell'ufficio, le condotte assenteistiche. Si applicano, al riguardo, le disposizioni degli articoli 21 e 55-sexies, comma 3.

AGGIORNAMENTO (38)

Il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, ha disposto (con l'art. 16, comma 10) che "Le disposizioni dei commi 5, 5-bis e 5-ter, dell'articolo 55-septies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano anche ai dipendenti di cui all'articolo 3 del medesimo decreto."

AGGIORNAMENTO (71)

Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 ha disposto (con l'art. 2) che "La disposizione di cui all'articolo 55-septies, comma 2-bis, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, attribuisce all'Inps la competenza esclusiva ad effettuare qli accertamenti medico legali sui dipendenti assenti dal per malattia, si applica a decorrere dal 1° settembre 2017 nei confronti del personale delle istituzioni scolastiche ed educative statali, a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018".